



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento UE 2018/858 e s.m.i., relativo *“all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE”*;

VISTO l’articolo 49, comma 1, del Regolamento UE 2018/858 relativo alla *“Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 277/2001 recante *“Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche”*;

VALUTATO quanto previsto dalla circolare n. 11374 23/40/1 del 14.12.2007 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che si rende opportuno uniformare le disposizioni operative in merito alla procedura d’immatricolazione di veicoli di fine serie per i veicoli delle categorie internazionali M, N e O;

DECRETA

Art. 1 **(Oggetto)**

Il presente decreto disciplina l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, di veicoli delle categorie internazionali M, N e O conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida ai fini immatricolativi, applicando la procedura di fine serie, di seguito deroga di fine serie.

Art.2 **(Deroga di fine serie)**

La deroga di fine serie, in base a quanto previsto dall’art. 49 del Regolamento UE 2018/858, può essere concessa secondo uno dei criteri, individuati nell’Allegato V, parte B, del Regolamento UE 2018/858, di seguito riportati:

1. Il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M₁, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione fatti entrare in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare l'entrata in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

2. Il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione del veicolo o successivamente, che sia rimasto valido per un periodo di almeno 3 mesi dopo la data del rilascio ma abbia perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di un atto normativo.

Il criterio scelto tra quelli sopra indicati è applicabile unicamente ai veicoli prodotti in serie, presenti nel territorio della Unione Europea o in transito logistico verso questa, aventi un'omologazione valida al momento della loro produzione e che non sono stati immatricolati prima della cessazione della validità dell'omologazione europea ai fini dell'immatricolazione.

La deroga di fine serie si applica per un periodo di:

- 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione nel caso di veicoli completi;
 - 18 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione nel caso di veicoli completati (e incompleti).
- Si precisa che, essendo un veicolo completato *“un veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi”*, per questa tipologia di veicoli è previsto il periodo di 18 mesi per applicare la procedura di fine serie purchè sia stato omologato in fase successiva sulla base di un veicolo omologato incompleto o di un veicolo omologato completo.

L'immatricolazione dei veicoli, autorizzati con deroga di fine serie, è valida solamente sul territorio nazionale. Inoltre, non è consentita l'immatricolazione sul territorio nazionale di veicoli la cui deroga è stata concessa da autorità di altro Stato.

Art. 3

(Modalità e tempi di presentazione della domanda)

I costruttori, interessati a conseguire la deroga di fine serie per l'immatricolazione dei veicoli la cui omologazione di uno o più tipi di veicoli non è più valida, inviano, via PEC (dg.mot-div3@pec.mit.gov.it), alla Divisione 3 apposita istanza in bollo, da assolvere mediante Pago PA codice N019, secondo il modello riportato in Allegato 1, precisando il criterio scelto di cui al precedente art. 2 e i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di essere conformi alle nuove prescrizioni tecniche. All'istanza è allegato l'elenco dei telai interessati (VIN), qualora la scelta operata ricada nel caso previsto all'art.2, punto 1, o l'elenco delle omologazioni interessate se è scelto di adottare il criterio di cui all'art. 2 punto 2.

Le istanze dei costruttori, complete degli elenchi, potranno pervenire alla Divisione 3 di questa Direzione generale a partire da tre mesi prima e non oltre due mesi dalla data in cui l'omologazione non è più valida e, eventualmente, potranno essere integrate/modificate secondo finestre temporali di seguito indicate:

- una sola volta nello stesso periodo previsto per presentare l'istanza;
- una sola volta nella settimana antecedente il quinto mese dalla data in cui l'omologazione non è più valida ai fini immatricolativi;
- una sola volta nella settimana antecedente il nono mese dalla data in cui l'omologazione non è più valida ai fini immatricolativi per i veicoli completi e nella settimana antecedente il quindicesimo mese dalla data in cui l'omologazione non è più valida ai fini immatricolativi per i veicoli incompleti e completati.

Su richiesta del costruttore potranno essere accolte, in via eccezionale, istanze di deroga di fine serie dopo due mesi dalla data dalla quale l'omologazione non è più valida ai fini immatricolativi a condizione che l'istanza sia presentata all'interno delle finestre sopra indicate previa approvazione della Direzione Generale. Le date in questione fanno riferimento alla data della PEC.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

La Divisione 3 di questa Direzione Generale, esaminate le singole domande in relazione alle motivazioni addotte dal costruttore, con proprio provvedimento, comunicherà l'elenco dei costruttori che hanno fatto richiesta e ottenuto deroga per l'immatricolazione dei veicoli di "fine serie", specificando, per singolo Costruttore, il criterio di deroga accordato. I provvedimenti sono emanati entro la settimana precedente alla data dalla quale l'omologazione non è più valida, per le istanze pervenute prima di 20 giorni dalla data dalla quale l'omologazione non è più valida ai fini immatricolativi e, nel più breve tempo possibile, per le istanze che arriveranno successivamente evidenziando che la normativa europea prevede tre mesi per esprimersi.

Art. 4

(Omologazioni nazionali rilasciate in base al DM 277/2001)

La procedura di cui ai precedenti art. 2 e 3 è applicabile anche per i veicoli delle categorie internazionali M, N e O, aventi un'omologazione non più valida, rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001.

Art. 5

(Immatricolazione)

I veicoli da immatricolare, conformemente alla suddetta procedura, possono essere identificati con una specifica annotazione sul certificato di conformità, al rigo 52, o sulla dichiarazione di conformità.

In sede di immatricolazione dei suddetti veicoli, in mancanza della specifica annotazione sul certificato di conformità o sulla dichiarazione di conformità, è presentata una dichiarazione integrativa, redatta in conformità al fac-simile riportato nell'Allegato 2, recante il Regolamento UE in relazione alla quale si chiede la deroga di fine serie ovvero, se fossero in scadenza più Regolamenti UE, indicando quello che scade prima, fermo restando che il costruttore deve aver richiesto il "fine serie" per tutte le norme interessate.

La medesima dichiarazione è presentata anche nel caso di immatricolazione di veicoli di "fine serie" per i quali il Costruttore abbia scelto la procedura di invio telematico del Certificato di conformità. In quest'ultimo caso la dichiarazione integrativa del certificato di conformità di fine serie è presentata contestualmente o integrata nella prevista dichiarazione per l'immatricolazione.

In assenza della citata indicazione sul certificato di conformità o sulla dichiarazione di conformità ovvero della dichiarazione integrativa, non si può dare corso all'immatricolazione di veicoli di "fine serie".

Per i costruttori accreditati presso la Divisione 3, sono individuati i sottoscrittori della dichiarazione integrativa. Per i costruttori non accreditati, deve essere depositata la firma del rappresentante delegato dal costruttore a sottoscrivere la dichiarazione integrativa.

Art. 6

(Informazioni di dettaglio, interpretazioni del regolamento UE e casi particolari)

Al fine di fornire linee guida per la corretta ed armonizzata applicazione della procedura della deroga di fine serie in Italia, si specifica che:

- 1) il numero di unità ammesse per l'immatricolazione in deroga in Italia secondo il criterio di cui al punto 1), parte B), del Regolamento UE 2018/858 è calcolato nella percentuale del 10% oppure del 30% a seconda dei casi, sulla base del numero di unità prodotte in conformità all'insieme di uno o più tipi



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

omologati dal costruttore richiedente e immatricolate in Italia nell'anno precedente la data di scadenza della loro omologazione;

- 2) ai fini dell'applicazione del criterio della percentuale sopra indicato, la categoria di veicolo M1G è appartenente alla categoria M1 e beneficia del 10% nel calcolo sopra indicato;
- 3) per anno precedente s'intende il periodo di 12 mesi antecedente alla data in cui l'omologazione non è più valida ai fini immatricolativi;
- 4) nel caso in cui più regolamenti, non ricadenti in una unica regolamentazione generale (ad esempio, la sicurezza generale "GSR"), ricadano nella stessa data di scadenza ai fini della validità dell'omologazione, il costruttore deve presentare le singole istanze per ogni regolamento in scadenza;
- 5) Per i veicoli già autorizzati al fine serie, se subentrano successive scadenze immatricolative entro il periodo di 12 mesi o 18 mesi, a seconda dei casi, la procedura di richiesta della deroga di fine serie deve essere ripetuta e il conteggio dei veicoli immatricolabili in deroga secondo il criterio della percentuale dovrà includere anche il numero dei veicoli già precedentemente autorizzati e non ancora immatricolati;
- 6) Per i veicoli completati non è necessario che il costruttore di fase precedente abbia presentato richiesta di fine serie e, quindi, che il veicolo incompleto sia nell'elenco dei telai interessati dalla deroga di fine serie, mentre è necessario che il costruttore di fase finale presenti istanza di fine serie;
- 7) Nel caso i regolamenti UE siano emanati con ritardo o con un anticipo inferiore ai tre mesi rispetto alle date che prevedono vincoli immatricolativi, la Divisione 3 applicherà le date previste dal presente provvedimento con la dovuta flessibilità.

ART 7 **(disposizioni finali)**

Un veicolo, qualora sia stato immatricolato senza che il costruttore o il mandatario abbia presentato richiesta di fine serie o che la stessa non sia stata accolta, è soggetto al provvedimento in autotutela della revoca dell'immatricolazione da parte dell'ufficio che ha immatricolato il veicolo.

Art. 8 **(Allegati)**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 9 **(Disapplicazioni)**

La circolare prot. n. 11374 23/40/1 del 14.12.2007 e successive modifiche e integrazioni non è più applicabile.

Il Direttore Generale
dott. Gaetano Servedio

PS

GDD



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Allegato 1

FAC – SIMILE RICHIESTA DEROGA DI FINE SERIE ⁽¹⁾

Al Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3

Oggetto: Immatricolazione dei veicoli in “fine serie” ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Regolamento UE 2018/858 – Direttiva/Regolamento _____ ⁽²⁾ in scadenza alla data _____

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante/mandatario ⁽³⁾ _____ del costruttore _____, chiede l’autorizzazione ad immatricolare veicoli “fine serie” con riferimento alla normativa europea specificata in oggetto, secondo il criterio indicato al punto 1/2 ⁽³⁾ dell’Allegato V, parte B, del Regolamento UE 2018/858 per i seguenti motivi tecnico – economici _____

I veicoli in questione sono quelli di seguito individuati.

Nel caso di scelta del criterio di cui al punto 1), parte B), del Regolamento UE 2018/858:

TIPO	OMOLOGAZIONE	TELAIO - VIN (ISO 3779)	CATEGORIA

N.B. Nella scelta del criterio di cui al punto 1), parte B), del Regolamento UE 2018/858 deve essere dichiarato che il numero di veicoli per i quali è richiesta la deroga è non superiore al 10 % per i veicoli della categoria M1 e al 30 % per tutte le altre categorie di veicoli messi in circolazione in Italia nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’omologazione.

Nel caso di scelta del criterio di cui al punto 2), parte B), del Regolamento UE 2018/858:

TIPO	OMOLOGAZIONI

1 La domanda deve essere presentata in bollo, da assolvere mediante Pago PA codice N019, su carta intestata del costruttore/mandatario;

2 Indicare la/le Direttiva/Regolamento rispetto alla quale è/sono chiesta/e la/e deroga/he;

3 cancellare la voce che non interessa.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Luogo e data

Firma

Allegato 2

SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ⁽¹⁾

Il sottoscritto _____ legale rappresentante/mandatario _____ ⁽²⁾
in Italia del costruttore _____ dichiara, ai sensi e agli effetti dell'art. 47 del DPR
445/2000, che il veicolo con telaio (VIN) n. _____ è immatricolabile, in deroga alla
direttiva o al regolamento _____ ⁽³⁾ la cui validità è scaduta il _____ conformemente a
quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2018/858, in quanto per tale veicolo, la Divisione 3 della Direzione
Generale per la motorizzazione ha concesso deroga per l'immatricolazione in fine serie con provvedimento
ministeriale n. _____ del __/__/____ secondo i criteri indicati al punti 1/ 2 ⁽²⁾ dell'Allegato V, parte
B, del Regolamento UE 2018/858.

Luogo e data

Firma

(1) La domanda deve essere presentata su carta intestata del costruttore/mandatario;

(2) cancellare la voce che non interessa;

(3) Indicare il Regolamento in relazione al quale si chiede la deroga, ovvero, se fossero in scadenza più Regolamenti, indicare quello che scade prima anche nel caso di più istanze.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it